

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 17 MAGGIO 1951

(96^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

I N D I C E

Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra » (N. 1459) :

ROMANO Domenico, <i>relatore</i> . . . Pag.	1067, 1073
TROIANO	1072
TOMMASINI	1073

La riunione ha inizio alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lopardi, Mancini, Mariotti, Martini, Massini, Meacci, Panetti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli.

Interviene altresì, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Musolino.

PRIOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra » (N. 1459).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Romano Domenico.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Subito dopo la fine della guerra, fra i gravi ed urgenti problemi che il Governo dovette affrontare, vi fu quello dell'indirizzo da seguire per la ricostruzione dei numerosi abitati devastati dai bombardamenti. Da un lato il ceto degli urbanisti caldeggiava una pianificazione integrale, nell'intento di trarre partito dalle distruzioni avvenute, per realizzare un radicale miglioramento delle città nei riguardi del traffico, dell'igiene, dell'estetica, ecc.; dall'altro, i Comuni e gli altri Enti pubblici con funzioni costruttive, pressati dalle popolazioni rimaste senza tetto, erano tratti a far convergere la loro attività sulle provvidenze inerenti al riordino edilizio, anzichè su quelle di carattere urbanistico. Fra questi dispareri il Ministero dei lavori pubblici prescelse una soluzione intermedia, quella dei « piani di ricostruzione », che ebbe una sintetica ed organica disciplina nel decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154.

Nell'articolo 1° del detto decreto lo scopo dei piani di ricostruzione è chiaramente indicato: « contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compro-

mettere il razionale futuro sviluppo degli abitati». Piani, dunque, di contingenza, che si differenziano dai piani regolatori veri e propri, disciplinati dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sia per la portata delle previsioni, sia per la struttura del procedimento, ma che ai piani regolatori stessi vanno coordinati, nel quadro della prevedibile ripresa urbanistica, non appena la situazione generale venga a normalizzarsi.

Disciplina di emergenza, dunque, che deve essere contenuta nel ciclo di tempo segnato dalle stesse circostanze eccezionali che la determinarono, e deve quindi essere gradualmente sostituita con provvedimenti informati alle normali procedure (nel caso specifico, quelle relative ai piani regolatori). In vista di ciò, il Ministero dei lavori pubblici ha studiato le misure più opportune per concludere lo accennato ciclo, proponendo, col disegno di legge in esame, di fissare al 31 dicembre 1951 (mentre noi proponiamo sia portato al 30 giugno 1952) il termine per l'eventuale iscrizione di altri Comuni danneggiati negli appositi elenchi e, al tempo stesso, di perfezionare, secondo i dettami dell'esperienza, le norme in materia, così da avere uno strumento giuridico più efficiente per la migliore definizione delle restanti pratiche.

Siffatti perfezionamenti, diversamente da quanto si suole praticare, non hanno formato oggetto di disposizioni distaccate, in aggiunta a quelle vigenti, il che, con la molteplicità dei riferimenti, avrebbe potuto dar luogo ad oscurità ed incertezze. Si è seguito invece, opportunamente, il criterio di riprodurre, nel nuovo testo legislativo, le vecchie disposizioni, debitamente emendate, apprestando quasi un succinto testo unico, che sarà di sicuro orientamento per chiunque sarà chiamato ad applicarlo.

L'indirizzo seguito dal Governo in questo delicato settore — pur tra inevitabili manchevolezze, che, è bene aggiungere, sono dovute soprattutto alla carenza di una coscienza urbanistica da parte dei privati e talvolta anche degli Enti responsabili — è stato bene ispirato. A questo riguardo è significativo il recente giudizio dato dalla rivista «Urbanistica», che è il più autorevole periodico in materia (vedi fascicolo luglio-settembre 1950, n. 5, pag. 4): «... il numero dei piani di rico-

struzione efficaci è abbastanza rilevante... segno, comunque, evidente che le esigenze della ricostruzione hanno stimolato la formazione dei piani; nè questo stimolo si è esaurito nella compilazione dei piani di ricostruzione, ma ha avuto l'innegabile benefico effetto di sollecitare la formazione di nuovi piani generali, cosicché le speranze per il futuro sono più ampie di quelle che il passato non giustifichi...».

Questa come parte generale. Scendendo ad un esame più particolareggiato, occorre anzitutto osservare che la vigente legislazione sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra è costituita di due parti, comprendenti, l'una, le norme relative all'istruttoria e all'approvazione dei piani, l'altra, le norme concernenti la loro attuazione, con particolare riguardo all'eventuale intervento del Ministero dei lavori pubblici. Si tratta, come si è detto, di piani di contingenza, intesi a contemperare le esigenze dei più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale sviluppo degli abitati, e, come tali, regolati da una procedura più snella di quella stabilita per i normali piani regolatori dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Inoltre, le spese per la compilazione dei progetti sono a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, il quale può sostituirsi ai Comuni, quando essi non siano in grado di provvedere direttamente all'attuazione dei piani.

Nel complesso, i risultati ottenuti nei riguardi della formazione dei piani sono stati soddisfacenti, essendo stati finora approvati ben 238 progetti, fra i quali quelli di importanti città e molti piccoli paesi delle Regioni più battute dalla guerra. Per quanto concerne, invece, l'attuazione, i piani, pur riuscendo assai utili ai fini della disciplina dell'attività ricostruttiva degli Enti pubblici e dei privati, non hanno però avuto lo sviluppo desiderabile, soprattutto perchè molti Comuni non hanno i mezzi per realizzare le opere relative, assai costose. A sua volta, il Ministero dei lavori pubblici non può intervenire in misura adeguata, stante la limitazione dei fondi all'uopo assegnati sul suo bilancio.

In attesa che il problema del finanziamento possa, in un prossimo avvenire, trovare una più soddisfacente soluzione, è sembrato oppor-

tuno rivedere la legislazione vigente per appor-
tarvi i perfezionamenti suggeriti dall'esper-
ienza.

A tale scopo è stato da me predisposto uno
schema di disegno di legge, le cui norme, come
è detto nell'articolo primo, sostituiscono in
blocco quelle contenute nei vari provvedimenti
legislativi che verranno indicati nel corso della
presente relazione. Nello stesso articolo sono
menzionati tutti gli articoli che vengono
abrogati.

La materia in detto schema è stata suddi-
visa in due capi: il primo concerne l'istruttoria
e l'approvazione dei piani, il secondo, aggiunto
da me all'originario progetto governativo,
l'attuazione dei piani stessi.

Passando ad illustrare il contenuto del capo
primo, è bene premettere che le fonti legislati-
ve sono le seguenti: decreto legislativo 1º mar-
zo 1945, n. 154; articoli 4, 5, 6 e 7 del decre-
to legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificato
con la legge 28 luglio 1950, n. 834; articoli 11
e 15 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

Detto capo comprende 13 articoli (dall'arti-
colo 2 al 14), per i quali si forniscono i seguenti
chiarimenti. L'articolo 2, analogamente a
quanto stabilisce l'articolo 1 del decreto n. 154,
regola le attribuzioni dei Comuni e dell'Am-
ministrazione dei lavori pubblici in materia
di piani di ricostruzione, apportando peraltro
le seguenti innovazioni:

1º è fissato al 30 giugno 1952 (tale la
mia proposta: il Governo aveva fissato il
termine del 31 dicembre 1951) il termine pe-
rentorio entro il quale i Comuni possono chie-
dere di essere iscritti negli elenchi; la necessità
di addivenire alla chiusura degli elenchi stessi
è giustificata dal lungo lasso di tempo tra-
scorso dalla emanazione del decreto 1º marzo
1945, n. 154, per cui quasi tutti i Comuni
bisognevole di un piano di ricostruzione risul-
tano ormai compresi in detti elenchi;

2º si elimina pure l'ultimo comma del
menzionato articolo 1º, ove leggesi che il piano
di ricostruzione dovrà essere coordinato col
piano regolatore vigente e che quest'ultimo
continuerà ad attuarsi nelle zone non previste
nel piano di ricostruzione.

Senonchè, la prima parte della norma riflette
un accorgimento tecnico da usarsi dal proget-
tista e quindi, come per altri canoni della

scienza e dell'arte urbanistica, non occorre
una disposizione di legge, bastando, ove del
caso, farne oggetto di istruzioni ministeriali,
come in effetti si è praticato.

Quanto alla seconda parte della norma in
questione, sembra superfluo precisare che il
piano regolatore continuerà ad attuarsi nelle
zone non comprese nel piano di ricostruzione.
In vero, ciò discende dallo stesso provvedimen-
to di approvazione del piano regolatore, la cui
efficacia viene meno soltanto nei riguardi delle
zone per le quali si attua il piano di ricostru-
zione.

La soppressione del comma di cui trattasi
varrà anche ad eliminare dubbi di interpreta-
zione sorti appunto per essersi voluto legiferare
su principi che non erano opinabili.

L'articolo 3 riproduce l'articolo 2 del de-
creto n. 154, con un ritocco però al primo alinea,
essendosi ritenuto opportuno precisare che il
piano di ricostruzione ha efficacia di « piano
regolatore particolareggiato ».

L'articolo 4, mentre è identico al corrispon-
dente articolo 3 del decreto n. 154 per quanto
riguarda il primo comma, contiene invece un
comma aggiunto, essendosi ravvisata l'oppor-
tunità di colmare una lacuna nei riguardi di
quei Comuni che sono sprovvisti di mappa
catastale.

Gli articoli 5 e 6 sono destinati a rimpiaz-
zare rispettivamente gli articoli 4 e 5 del de-
creto n. 154, nonchè l'articolo 6 del decreto
medesimo, già modificato dall'articolo 6 del
decreto-legge 17 aprile 1948, n. 740, il quale,
peraltro, ha cessato di avere efficacia col ter-
mine prefissato del 31 dicembre 1949.

Le innovazioni proposte sono le seguenti:

1º il termine di pubblicazione del piano
è portato da 15 a 30 giorni, precisando meglio
la natura dei ricorsi proponibili;

2º viene abolita la disposizione, di cui
al terzo comma dell'articolo 6 del decreto
n. 154, tenuto conto che, per l'articolo 113
della Costituzione, la tutela giurisdizionale
non può essere esclusa o limitata a partico-
lari mezzi di impugnazione;

3º è previsto, in conformità alla prassi
formatasi, che sui piani dei Comuni capoluoghi
di provincia debba essere sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici.

Mentre per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 del disegno di legge proposto nulla vi è da segnalare, giacchè in essi sono integralmente trasfuse le norme dei corrispondenti articoli del decreto n. 154, l'articolo 9 del nuovo schema si differenzia invece da quello recante lo stesso numero di ordine nel ripetuto decreto n. 154, in quanto, al secondo comma, si è voluto colmare una lacuna avvertita in pratica, stabilendo che l'iniziativa dell'esproprio compete, oltre che al Comune, anche ad ogni altro avente diritto.

Nulla da segnalare nei riguardi dell'articolo 10 dello schema, che è identico a quello pari numero del decreto n. 154.

Il seguente articolo 11 concerne le soluzioni da adottarsi allorchè andrà a scadere il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione. Tale articolo riproduce con alcuni ritocchi il contenuto dell'articolo 11 del decreto n. 154, già modificato dall'articolo 15 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

La disposizione di cui all'articolo 12 riproduce, senza variazioni, quella dell'articolo 14 del decreto n. 154; è stata soppressa la norma di cui all'articolo 13 di tale decreto, essendo essa superata dalle disposizioni contenute negli statuti speciali della Sicilia e della Sardegna e relative norme di attuazione.

Infine, le disposizioni degli articoli 13 e 14 fanno rivivere quelle di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 17 aprile 1948, n. 740, la cui efficacia era cessata col 31 dicembre 1949. È quasi superfluo illustrare la necessità di ripristinare la norma in parola, la quale contempla le misure di salvaguardia da adottarsi dal prefetto in pendenza dell'approvazione del piano di ricostruzione.

Qui finisce il progetto che era stato presentato alla Commissione. La parte nuova che il Ministero dei lavori pubblici vorrebbe introdurre è il capo secondo che riguarda l'attuazione dei piani di ricostruzione.

Esso comprende nove articoli estratti, in seguito ad attenta cernita e rielaborazione, dalle seguenti fonti: articoli 58 a 72, 74 e 75 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834; articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratifica o con la legge ora citata; articoli 11, 12, 13 e 15 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

Per formarsi una idea esatta del lavoro di selezione compiuto gioverà riassumere, con le osservazioni del caso, lo svolgimento della legislazione. In un primo tempo, col decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, venne disposto che il Ministero dei lavori pubblici potesse sostituirsi ai Comuni nell'attuazione dei piani, qualora essi non potessero provvedervi per ragioni tecnico-finanziarie. La spesa occorrente è anticipata dallo Stato, salvo recupero in trenta rate annuali costanti senza interessi (articolo 58 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261), a meno che non si tratti di Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, nei riguardi dei quali il recupero è limitato alla metà di detta spesa (articolo 11 della legge 25 giugno 1949, n. 409).

L'intervento del Ministero dei lavori pubblici è collegato ad una speciale procedura, per cui il Genio civile è chiamato a provvedere non soltanto a quanto specificatamente occorre per l'attuazione del piano (sgombero di macerie, costruzione delle strade e piazze con i connessi servizi pubblici, delimitazione degli isolati, esproprio delle aree della zona di espansione), ma anche alle operazioni intese a mettere in moto iniziative private per la ricostruzione dei fabbricati distrutti.

Detta procedura si inizia con l'intimazione ai proprietari interessati di far conoscere, entro trenta giorni, se intendano ricostruire; nell'ipotesi affermativa, il progetto dei lavori deve essere presentato nel termine di 60 giorni; intervenuto il nulla osta all'esecuzione del progetto, è assegnato altro termine per l'inizio e l'esecuzione dei lavori. Se, peraltro, uno dei termini anzidetti rimane infruttuoso, i proprietari decadono dal diritto di ricostruire ed il Genio civile procede all'espropriazione delle aree (articolo 60 del decreto legislativo n. 261, già citato).

Le aree così espropriate debbono essere assegnate secondo un dettagliato ordine di precedenza, agevolando prima i proprietari di case distrutte e poi gli enti costruttori di alloggi popolari. Ma, se ciò non è possibile, è ammessa la vendita all'asta pubblica delle aree rese disponibili e, ove l'asta andasse deserta, è prevista la retrocessione delle aree stesse a proprietari originarii (articoli 62 a 67 del decreto legislativo n. 261, già citato).

A tutte le anzidette operazioni, che involgono complesse e delicate questioni tecniche e giuridiche, è preposto l'ingegnere capo del Genio civile, fornito di ampi poteri tanto che i provvedimenti da lui adottati sono dichiarati insindacabili (articolo 72 del decreto legislativo n. 261). Ciò nonostante, per un complesso di ragioni, che saranno meglio appresso chiarite, le norme di cui trattasi non hanno avuto mai concreta applicazione.

In un secondo tempo, nell'intento di agevolare i Comuni più gravemente danneggiati, o stato emanato il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, che è ispirato a criteri analoghi a quelli seguiti in occasione di terremoti. Esso stabilisce che, su richiesta dei Comuni, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, può autorizzare le Amministrazioni comunali, che ne facciano domanda, ad espropriare e rivendere le aree destinate a ricostruzione e costruzione di edifici in una o più zone determinate dal piano di ricostruzione, quando tale provvedimento sia giustificato da imprescindibili necessità della ricostruzione (articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1949, n. 740). I criteri per l'accertamento di tali necessità sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro (a ciò è stato provveduto con decreto ministeriale 23 settembre 1948, articolo 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28, detto mese ed anno), precisandosi che i Comuni, per ottenere l'autorizzazione prevista dal decreto-legge n. 740, debbono dimostrare che il ricorso alla speciale procedura è giustificato essenzialmente dall'eccessivo frazionamento della proprietà delle aree destinate a ricostruzione o costruzione di edifici.

I proprietari, nei confronti dei quali è stato emesso il decreto di occupazione, possono esercitare il diritto di retrocessione sulle aree occupate, semprechè s'impegnino a costruirvi secondo le destinazioni del piano di ricostruzione (articolo 3 del citato decreto legislativo n. 740)

È da far presente che, diversamente dalla procedura, di cui al decreto legislativo n. 261, quella prevista dal decreto legislativo n. 740 ha avuto qualche importante applicazione pratica

e vi sono indizi per ritenere che essa avrà ulteriori sviluppi.

Riassunto lo svolgimento legislativo, che risente del travaglio derivante dalla complessità del problema e dalle difficoltà del dopoguerra, sembra legittimo, ai fini di un più semplice ed organico riassetto delle vigenti disposizioni, formulare le seguenti conclusioni:

1° L'attuazione del piano di ricostruzione concerne essenzialmente le opere pubbliche e l'esproprio delle aree della zona di espansione destinate all'edificazione privata e alla costruzione di edifici pubblici.

2° I provvedimenti emanati per includere l'attività ricostruttiva dei privati nel quadro delle misure inerenti all'attuazione del piano incontrano difficoltà che l'esperienza ha dimostrato pressochè insormontabili.

Si possono prefiggere termini e comminare decadenze con i criteri più rigidi, come si è tentato di fare col decreto legislativo n. 261, ma, a parte la complicazione della procedura istituita e la sua sopravvenuta incompatibilità, per alcuni rispetti, con l'articolo 113 della Costituzione, sta di fatto che non si può sperare che tutti i proprietari diffidati a ricostruire adempiano a tanto, sia per la difficoltà di consorzarsi, sia per la mancanza di finanziamento. D'altra parte, se la sanzione per l'inadempienza dei proprietari è la espropriazione in blocco, come può lo Stato assumersi l'ingente onere di anticipare le somme all'uopo occorrenti? È vero che, allorché fu emanato il decreto legislativo n. 261, si confidava che, per l'attuazione dei piani di ricostruzione, sarebbero state fatte congrue assegnazioni di fondi, ma la nota situazione di bilancio non lo ha consentito, se non in misura assai ridotta.

Se si considera poi che, in base all'articolo 12 della legge 25 giugno 1949, n. 409, il sistema che il Ministero dei lavori pubblici deve seguire per l'accollo dei lavori di attuazione del piano è quello della concessione, col pagamento del prezzo in annualità, si comprenderà subito come le difficoltà di una espropriazione totalitaria, quale è quella prevista dal decreto legislativo n. 261, si accrescano enormemente. A tale espropriazione, infatti, dovrebbe provvedere il concessionario, che non mancherebbe di riversare sull'Erario gli oneri di finanzia-

mento incontrati per anticipare le somme occorrenti.

3° Sotto ogni aspetto appare consigliabile, quindi, non insistere nell'indirizzo tracciato con le disposizioni degli articoli 60 e seguenti del decreto legislativo n. 261, che, come si è detto, non hanno mai avuto applicazione pratica. Del resto, in materia di comparti edificatori, soccorre sempre la disposizione di cui all'articolo 23 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, che regola la formazione, a cura del Comune, dei comparti stessi, prevedendo anche l'espropriazione delle aree e la conseguente loro rivendita nel caso in cui i proprietari interessati non riescano a mettersi d'accordo.

4° Circoscritto il potere di sostituzione del Ministero dei lavori pubblici ai soli compiti specificatamente inerenti all'attuazione del piano, conviene in parallelo mantenere la norma di carattere transitorio (scadenza 31 dicembre 1955, stabilita dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834), in base alla quale, previa osservanza della procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 740, i Comuni possono essere autorizzati ad espropriare e rivendere le aree destinate alle ricostruzioni e costruzioni di edifici nell'ambito del piano. Tale procedura, come si è visto, ha una portata ben definita, e, pur essendo improntata a criteri di maggiore semplicità e speditezza, è tuttavia circondata dalle necessarie garanzie.

Peraltro, anche qui l'esperienza consiglia di apportare qualche modifica alle norme relative, per renderle più aderenti alle effettive esigenze. La prima modifica consiste nella soppressione di quella parte dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 740 (sub. 72 bis), nella quale è detto che i criteri, per l'accertamento delle necessità che giustificano la concessione dell'autorizzazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, devono essere determinati dal Ministero stesso di concerto con quello del tesoro. Come più avanti si è precisato, il decreto ministeriale 23 settembre 1948, all'uopo emanato, prescrive in sostanza che solo nel caso in cui vi sia un eccessivo frazionamento delle proprietà può farsi luogo al rilascio della autorizzazione. Ora, tale criterio aprioristico appare unilaterale, potendo in pratica darsi

che, pur non esistendo l'accennato frazionamento, tuttavia il Comune si trovi nella necessità di espropriare le aree per conseguire una migliore sistemazione, richiesta da esigenze di traffico, di tutela monumentale, di salvaguardia dell'igiene, ecc. D'altra parte, dovendo la domanda del Comune essere vagliata da ben tre Ministeri e dai corpi consultivi (Consiglio superiore dei lavori pubblici e Consiglio di Stato) si può essere sicuri che il provvedimento adottato sarà conforme al vero spirito della legge.

La seconda modifica concerne l'abolizione dell'esercizio del diritto di retrocessione da parte dei proprietari espropriandi (articoli 72 *quinquies*, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8°; 72 *sexies* e 72 *septies* del decreto n. 740).

Si è potuto constatare che all'atto pratico tale diritto o non è esercitato dagli interessati oppure, se inizialmente fatto valere, viene poi abbandonato, con la conseguenza di ostacolare un procedimento di importanza vitale per il Comune. Sembra quindi opportuno abolire l'anzidetta facoltà, tenuto anche conto che rimane sempre applicabile il disposto di carattere generale, di cui al terzo comma del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, in base al quale « l'espropriante può rinunciare alla espropriazione delle zone attigue quando i proprietari si obblighino essi a dare alle zone stesse la prevista nuova destinazione e presentino sufficienti garanzie per l'esecuzione delle opere relative ».

Precisati così i criteri che hanno presieduto alla revisione delle norme relative all'attuazione dei piani, si ritiene che non abbisognino di ulteriore commento gli articoli 15 a 21 del capo secondo dello schema del disegno di legge.

TROIANO. Mi pare che si voglia, secondo il relatore, inserire un disegno di legge in un altro, sul quale io ho già fatto rilievi molto gravi e che al momento opportuno ripeterò. Mi pare, dunque, che sia inutile mettere fin dall'inizio insieme i due disegni di legge, perchè, eventualmente, una volta approvati separatamente, si potrà emanare una disposizione in base alla quale i due disegni di legge potranno essere pubblicati contemporaneamente.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Faccio presente al senatore Troiano che il disegno di

legge governativo non viene per nulla modificato, salvo all'articolo 2, secondo comma, in cui propongo che il termine del 31 dicembre 1951 sia portato al 30 giugno 1952. Per il resto ho già spiegato lo scopo e la ragione delle innovazioni che ho proposto.

TOMMASINI. Desidero porre due quesiti al senatore Romano, con la fiducia che egli li saprà ben risolvere. Anzitutto vi è un caso che non ho veduto previsto da nessuna legge. Parliamo di piani di ricostruzione, di piani regolatori e di danni di guerra. Ora, vi è una categoria che purtroppo non è prevista da nessuna legge, a meno che il senatore Romano riesca a provarmi il contrario, e mi riferisco a quei danni che sono stati conseguenza di rappresaglie effettuate da parte di tedeschi e fascisti . . .

GENCO. Ma essi sono sempre danni di guerra !

TOMMASINI. Se è così, sta bene.

L'altro quesito si riferisce ad alcune zone del comune di Venezia. Subito dopo l'avvenuta liberazione, per le famiglie rimaste senza tetto in conseguenza della guerra, il Comune di Venezia, o meglio i Comitati di liberazione, costruirono delle baracche su determinate aree scoperte. I proprietari di tali terreni non hanno mai potuto riscuotere alcuna pigione, nè hanno ricevuto indennizzi di sorta; oggi vi sono dei proprietari in condizioni di grave bisogno, che non possono disporre dei loro beni e che per

di più, continuano a pagare le tasse ! Domando se non sia il caso di provvedere nel caso specifico, perchè non è giusto che un cittadino, al quale è stata sottratta la disponibilità del proprio terreno, per costruirvi sopra delle baracche, sia pure con fini di necessità sociale, non solo non riesca a riottenerlo, ma non possa neanche riscuotere un benchè minimo canone di affitto od indennizzo. Mi pare, dunque, opportuno trovare per questi casi specifici una adeguata soluzione, e mi sembra che il disegno di legge in discussione possa offrirne l'occasione.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Il canone di affitto o l'indennizzo per l'espropriazione devono essere pagati dalla persona o dall'ente che hanno fatto costruire le baracche come ricovero per i senzatetto. Ciò in base alle disposizioni generali. La questione, comunque, è del tutto estranea all'oggetto del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dopo l'esauriente esposizione del relatore, senatore Romano Domenico, la Commissione ha avuto completo il quadro della situazione. In una prossima riunione, con gli elementi acquisiti, si potrà iniziare una più approfondita discussione generale anche sulle proposte avanzate dal relatore.

Rinvio pertanto il seguito della discussione.

La riunione termina alle ore 11,10.